

Accesso ai servizi di natura socio – sanitaria in favore di cittadino con handicap grave: è rilevante la situazione economica del solo assistito e non già del nucleo familiare.

Intervento del Difensore civico a favore di cittadino con handicap permanente grave, utente di Centro diurno.

Al Difensore civico è pervenuta segnalazione di cittadino relativa a problema connesso a richiesta di incremento di frequenza del figlio, disabile in condizione di gravità, presso Centro diurno.

A tale richiesta il competente Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziale, C.I.S.S. 38, aveva risposto evidenziando la necessità di produrre l'ISEE del nucleo familiare dell'utente del Centro diurno, in applicazione di "Criteri per la predisposizione di liste d'attesa per l'accesso ai servizi a favore di cittadini con handicap grave" adottati adottati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso.

Il Difensore civico è, pertanto, intervenuto, richiamando l'amministrazione del Consorzio C.I.S.S. 38 all'osservanza del principio dell'evidenziazione della situazione economica del solo assistito, di cui all'art.3 comma 2 ter del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, per il quale, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, (erogate a domicilio oppure in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo), rivolte a persone con *handicap* permanente grave, definito ed accertato ai sensi della legge 104/1992, la normativa di attuazione deve favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza **ed evidenziare la situazione economica del solo assistito**. Principio che, come recentemente confermato dal Consiglio di Stato, con Sentenza, Sez.V, 16.03.2011, n.1607, "**non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità**" ed è "**idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio**

nazionale, attenendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza”.

Accogliendo la sollecitazione del Difensore civico il C.I.S.S. 38 ha provveduto nel mese di luglio 2011, con specifica deliberazione, a modificare i criteri di valutazione per gli inserimenti in strutture semiresidenziali, “riformulando la scheda di valutazione con l'esclusione del reddito”.